

L.R. 3 ottobre 2023, n. 13: "Misure urgenti a sostegno delle comunità e dei territori della Regione Emilia-Romagna colpiti dai recenti eventi emergenziali" – Oggetto assembleare n. 7380/2023

SCHEDA TECNICO-FINANZIARIA

**allegata al testo della legge regionale approvata
dall'Aula in data 26 settembre 2023**

Scheda tecnico-finanziaria al progetto di legge regionale "Misure urgenti a sostegno delle comunità e dei territori della Regione Emilia-Romagna colpiti dai recenti eventi emergenziali"

Il presente progetto di legge è finalizzato ad autorizzare la Regione ad attuare interventi straordinari e ad adottare misure di sostegno economico a favore dei cittadini, imprese, altri soggetti privati ed Enti locali dei territori della Regione Emilia-Romagna colpiti nel recente passato (e precisamente nei mesi di maggio e di luglio 2023) da eventi calamitosi (alluvione) e meteorologici (grandine). Il progetto di legge è altresì espressione della volontà di consentire alla Regione di porre in essere e dare attuazione a misure di sostegno alle attività produttive operanti nel settore della pesca e della acquacoltura che a causa della eccessiva moltiplicazione e della diffusione invasiva del crostaceo *Callinectes sapidus*, ormai più comunemente noto come "Granchio blu", hanno subito e stanno tuttora subendo gravi danni di natura economica sia in termini di perdite di produzione subite sia in termini di oneri di smaltimento del pescato non soggetto a commercializzazione.

Esame dell'articolato

Articolo 1 - Finalità.

La presente legge è finalizzata a sostenere le comunità ed i territori della Regione Emilia-Romagna colpiti dai recenti eventi emergenziali dettando allo scopo misure urgenti per fronteggiare le conseguenze derivanti dalle calamità naturali e dagli altri fenomeni meteorologici avversi che, a causa della loro eccezionale intensità, hanno determinato gravi danni a persone, beni ed attività, anche economiche.

Articolo 2 - Misure finanziarie per i fondi oggetto di liberalità a sostegno dei cittadini, imprese, altri soggetti privati ed Enti locali colpiti dagli eventi alluvionali nel territorio emiliano-romagnolo nel mese di maggio 2023.

Il presente articolo autorizza la Giunta regionale promuovere, con propri atti, misure di sostegno nei territori colpiti dagli eventi alluvionali del maggio 2023, per cui è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei Ministri del 4 e del 23 maggio 2023. Beneficiari delle misure sono cittadini residenti che, alla data del 1° maggio 2023, siano stati intestatari di veicoli danneggiati dai predetti eventi alluvionali; famiglie e persone dei medesimi territori, in particolari situazioni di fragilità economica e sociale o nuclei al cui interno siano presenti persone con disabilità ; imprese o altri soggetti privati che operano nei medesimi territori e che hanno subito danni a causa dei predetti eventi; Enti locali delle aree interessate dagli eventi alluvionali per interventi straordinari relativi in particolare a beni immobili pubblici adibiti a scuole, ad impianti sportivi ed a strutture dedicate ad attività culturali e sociali. Per tali

interventi la Regione può trasferire le necessarie risorse agli Enti locali ed alle Camere di Commercio che provvederanno alla loro realizzazione.

L'articolo prevede altresì che la Giunta regionale, con propri atti, definisca i criteri per il riparto delle risorse da assegnare alle misure di sostegno di cui al comma 1, sentita la competente Commissione Assembleare, e altresì stabilisca le condizioni e le modalità per la concessione dei contributi di cui al medesimo comma 1, anche nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato con riferimento agli indennizzi alle imprese danneggiate.

Alle misure di sostegno previste da tale articolo la Regione Emilia-Romagna farà fronte mediante l'istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli, la cui copertura sarà assicurata dalle risorse trasferite, e nel limite delle stesse, da parte dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, alla stessa pervenute dalla raccolta fondi "Un aiuto per l'Emilia-Romagna".

Articolo 3 - Disposizioni tributarie in materia di tassa automobilistica.

Con la norma in oggetto la Regione vuole assicurare la massima tutela ai soggetti, residenti e/o con sede legale/operativa alla data del 1° maggio 2023 nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con Delibere del Consiglio dei Ministri del 4 maggio 2023 (Dichiarazione dello stato di emergenza) e del 23 maggio 2023 (Estensione dello stato di emergenza, dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 4 maggio 2023), che hanno subito un danneggiamento al proprio veicolo dovuto degli eventi eccezionali che si sono verificati sul territorio regionale nel mese di maggio 2023.

In particolare, le piogge eccezionali che hanno superato i massimi storici di precipitazioni hanno causato effetti alluvionali, provocando inondazioni di campi e strade, nonché smottamenti e frane.

Tenuto conto che tali fattori calamitosi hanno spesso causato la distruzione o il danneggiamento di un veicolo, con il presente articolo la Regione interviene rafforzando la normativa statale, che prevedeva all'art. 1 del D.L. 61/2023 la sola sospensione dei termini di versamento e la non ripetibilità di quanto già versato.

Con la norma in esame, infatti, viene stabilito che la tassa automobilistica versata nell'anno 2023 sia rimborsata, nel limite massimo di euro 1.000.000,00, ai soggetti, residenti e/o con sede legale/operativa alla data del 1° maggio 2023 nelle Province come sopra individuate, che abbiano subito il danneggiamento del veicolo e che abbiano annotato la demolizione dello stesso al Pubblico Registro Automobilistico entro la data del 20 novembre 2023.

La previsione di spesa derivante dall'applicazione del presente articolo ammonta a complessivi € 1.000.000,00.

Infatti dall'elaborazione dell'estrazione della banca dati ACI della tassa automobilistica regionale, per le zone di riferimento nel trimestre dal 1° maggio 2023 al 31 luglio 2023, risultano demoliti n. 2.485 veicoli con tassa pagata per l'anno di imposta 2023.

Tenuto conto delle demolizioni già avvenute al 31 luglio 2023 ed ipotizzando un rimborso medio unitario di € 200,00 per veicolo, si stima una spesa massima di € 500.000,00.

Per l'ulteriore periodo dal 1° agosto 2023 al 20 novembre 2023 si prevedono ulteriori 2.500 i veicoli che saranno demoliti da soggetti che sono in possesso dei requisiti per l'ottenimento del rimborso della tassa automobilistica pagata per l'anno 2023.

Al fine di coprire le ulteriori esigenze di finanziamento al 20 novembre 2023 delle istanze di rimborso sono quindi necessarie ulteriori risorse per € 500.000,00, per un totale di previsione di spesa complessiva pari ad € 1.000.000,00.

Articolo 4 - Contributo straordinario agli enti locali colpiti dagli eventi meteorologici verificatisi nel luglio 2023.

Tale articolo intende autorizzare la Regione Emilia-Romagna a concedere contributi straordinari in favore dei Comuni dei territori colpiti dagli eventi meteorologici verificatisi nel mese di luglio 2023, come individuati nell'allegato A, in riferimento ai quali sono stati dichiarati lo stato di crisi regionale con decreto del Presidente della Giunta regionale 27 luglio 2023, n. 122 e successivamente lo stato di emergenza con deliberazione del Consiglio dei ministri del 28 agosto 2023.

Il medesimo articolo prevede che i contributi di cui al comma 1 possano essere concessi nel limite massimo di euro 3.000.000,00 per l'esercizio finanziario 2023 e siano finalizzati a ristorare le imprese, i cittadini e gli altri soggetti privati che operano o che hanno sede, residenza, dimora principale, abituale o prevalente nei territori colpiti, per i danni subiti a causa dei predetti eventi.

La norma proposta prevede altresì che i criteri di ripartizione delle risorse tra i Comuni beneficiari e le modalità di concessione dei contributi siano stabiliti con delibera della Giunta regionale, che definisce anche le condizioni per la concessione dei ristori alle imprese nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

Articolo 5 - Interventi straordinari a sostegno delle imprese dell'acquacoltura a fronte dell'emergenza dovuta alla diffusione del "granchio blu".

Con l'articolo in esame si intende consentire alla Regione di porre in essere e dare attuazione a misure di sostegno alle attività produttive operanti nel settore della pesca e della acquacoltura che hanno subito e stanno tuttora subendo gravi danni di natura economica a causa della eccessiva moltiplicazione e della diffusione invasiva del crostaceo *Callinectes sapidus*, orma più comunemente noto come "Granchio blu".

In particolare, tale articolo intende consentire alla Regione di sostenere in via straordinaria il comparto dell'acquacoltura a fronte dei danni cagionati dalla diffusione invasiva del "granchio blu", mediante l'erogazione di contributi alle imprese titolari di concessioni di aree demaniali, nel limite massimo di euro 1.000.000,00 per l'esercizio 2023, per le perdite di produzione subite e per gli oneri di smaltimento del pescato non soggetto a commercializzazione (comma 1).

La norma prevede altresì che l'ammontare dei contributi, i criteri e le modalità di erogazione siano definiti con deliberazione della Giunta regionale, in conformità alla normativa europea relativa agli aiuti "de minimis" (comma 2).

Articolo 6 - Disposizioni in merito alle limitazioni alla circolazione dei veicoli.

Per supportare i cittadini residenti nei Comuni colpiti dagli eventi alluvionali, con la disposizione in esame si posticipa al 31 marzo 2024 l'applicazione delle limitazioni strutturali ed emergenziali alla circolazione dei veicoli diesel euro 4 e le limitazioni emergenziali dei veicoli diesel euro 5 previste dalle disposizioni normative regionali in materia di tutela della qualità dell'aria. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

Articolo 7 - Clausola valutativa.

L'articolo introduce l'obbligo per le strutture della Giunta regionale di informare l'Assemblea legislativa, con relazioni a cadenza semestrale, in ordine alle modalità, ai tempi ed alla destinazione dei fondi stanziati dalla presente legge regionale, anche con particolare riguardo a quelli provenienti dalle erogazioni liberali ricevute dalla Regione. All'attuazione della presente disposizione si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

Articolo 8 - Disposizioni finanziarie.

L'articolo detta disposizioni finanziarie a copertura dei oneri derivanti dall'attuazione della presente legge.

In particolare la norma prevede che agli oneri derivanti dall'articolo 2 la Regione fa fronte mediante l'istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli, nell'ambito di missioni e programmi specifici, la cui copertura è assicurata dalle risorse trasferite, con specifico vincolo di destinazione e nel limite dell'importo versato, dall'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, dalla stessa introitate tramite la raccolta fondi "Un aiuto per l'Emilia-Romagna" in cui confluiscono i proventi derivanti da pubbliche sottoscrizioni.

Mentre agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 3, 4 e 5 rispettivamente nel limite massimo di euro 1.000.000,00, euro 3.000.000,00 ed euro 1.000.000,00, per l'esercizio 2023, la Regione farà fronte mediante la riduzione degli stanziamenti autorizzati dalla legge regionale 27 dicembre 2022, n. 25 (Bilancio di Previsione della Regione Emilia-Romagna 2023-2025) nell'ambito della Missione 20 - Fondi e accantonamenti, Programma 1 - Fondo di riserva.

La norma prevede altresì che la Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle relative variazioni di bilancio.

Articolo 9 - Entrata in vigore

Il presente articolo prevede che la legge proposta entri in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna telematico (BURERT).

TABELLA DEGLI ONERI derivanti dagli artt. 3-4 -5

ONERI PREVISTI	Esercizio in corso	Pluriennale 2024	Pluriennale 2025
Nuove o maggiori spese correnti			
Art. 3	1.000.000,00		
Art. 4	3.000.000,00		
Art. 5	1.000.000,00		
Nuove o maggiori spese investimento			
Minori entrate			
Totale oneri da coprire	5.000.000,00		
MEZZI DI COPERTURA			
Utilizzo accantonamenti iscritti nei fondi speciali (art. 2)			
Riduzioni di precedenti autorizzazioni di spesa	5.000.000,00		

(Fondo di riserva per spese impreviste)			
Nuove o maggiori entrate			
<i>Totale mezzi di copertura</i>	5.000.000,00		